



Università di Foggia



CONVENZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Foggia, C.F. 94045260711, con sede legale in Foggia, via A. Gramsci, n. 89/91, rappresentata dal Rettore, Prof. Maurizio Ricci, nato ad Ancona il 05.01.1952, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente,

E

il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con sede in Foggia, alla via Vincenzo della Rocca, n.3, rappresentato dal Comandante, Colonnello Giuseppe Lubrano, domiciliato per la carica presso la sede del Comando, al fine di assicurare una più intensa attività di controllo delle posizioni reddituali e patrimoniali dei nuclei familiari degli studenti beneficiari di prestazioni agevolate, per un'efficace azione complessiva a tutela del diritto allo studio.

PREMESSO CHE

L'Università di Foggia:

1. ha interesse a garantire la corretta applicazione delle norme che tutelano il diritto allo studio;
2. si avvale, ai fini dell'accertamento della situazione economica dello studente, con riferimento al nucleo familiare, della disciplina sugli indici ISEE;
3. intende sviluppare un'efficace attività di cooperazione istituzionale, anche attraverso servizi, attività di informazione e promozione della cultura della legalità rivolte agli studenti, con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia;

E CHE

4. l'innovazione informatica consente, attraverso la predisposizione e messa in opera di adeguati strumenti, significativi miglioramenti dei servizi, delle attività amministrative ed istituzionali;
5. gli studenti, al fine dell'inserimento nelle fasce a contribuzione ridotta, devono dichiarare la situazione reddituale e patrimoniale del proprio nucleo familiare;
6. ISE, ISEE, ISEEU e ISE sono strumenti normativi che consentono di trattare uniformemente la situazione reddituale e patrimoniale di ogni cittadino e, conseguentemente, garantiscono il diritto allo studio degli studenti, in relazione alle procedure di concessione di benefici o riduzioni fiscali;

CONSIDERATO

l'elevato impatto sociale che sta assumendo l'attività di controllo in materia di prestazioni sociali agevolate, finalizzata ad assicurare l'effettiva percezione dei benefici in capo a coloro i quali ne abbiano effettivo diritto,

VISTO

il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, modificato e integrato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTI

l'art. 4, comma 8, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'art. 1, comma 344 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della Legge 4 novembre 2010, n. 183, laddove si dispone che "Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati", nonché il comma 10, laddove si sancisce che "Nell'ambito della programmazione dell'attività operativa di accertamento della Guardia di Finanza, una quota parte delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi;

VISTA

la legge 23 aprile 1959, n. 189, "Ordinamento del corpo della Guardia di Finanza", al quale riconosce i compiti di vigilanza, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO

il D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lett. e), che demanda alla Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici di spesa, avvalendosi, come disposto al comma 4, delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, e dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni;

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTI

in particolare, l'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (Modalità dei controlli), in base al quale "le amministrazioni procedenti sono tenute ad eseguire idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47", e l'art. 72 (Responsabilità dei controlli), laddove si sancisce che "ai fini dei controlli di cui all'art. 71, le amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adot-

tate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione;

VISTO

il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e lettera d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del presente protocollo è l'attivazione di procedure di controllo, individuali e a campione, sulle posizioni reddituali e patrimoniali degli studenti beneficiari di prestazioni agevolate pubbliche, a seguito di segnalazioni che la stessa Università si impegna a fornire.

Art. 2 – Rapporto di collaborazione

L'Università degli Studi di Foggia e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Foggia si impegnano a collaborare secondo le rispettive funzioni e competenze in ossequio ai rispettivi ordinamenti, ognuna con proprie azioni.

Le parti firmatarie convengono altresì di intraprendere iniziative congiunte finalizzate a:

1. promuovere ogni azione utile alla diffusione della legalità;
2. individuare problematiche fiscali di particolare interesse generale che potranno costituire oggetto di analisi e di studio comune al fine di poter formulare proposte di valenza culturale;
3. collaborare e cooperare per l'organizzazione di convegni e attività formative di interesse comune.

Art. 3 – Ambito di applicazione

L'Università fornirà al Comando della Guardia di Finanza:

1. I nominativi, o elenchi di nominativi, anche attraverso procedure informatizzate, degli studenti che abbiano prodotto istanza per fruire delle agevolazioni, sui quali emergano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, ferma restando l'autonoma iniziativa del Comando.
2. su richiesta, documentazione e assistenza utile al fine dei controlli.

Il Comando della Guardia di Finanza:

1. Dispone che le dipendenti unità, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme di diritto interno, acquisiscano ogni utile dato, informazione e notizia al fine di effettuare i controlli sugli studenti segnalati dall'Università con criteri e procedure previste dai propri regolamenti e nel rispetto delle normative di riferimento. La collaborazione, in ogni caso, verrà espletata nell'ambito delle strategie delle risorse e nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la direttiva annuale per l'azione amministrativa e di gestione;

2. I Reparti incaricati dei controlli daranno comunicazione all'Università delle violazioni di natura amministrativa e/o penale; queste ultime previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 4 – Referenti

I responsabili del coordinamento e dell'attuazione dei rapporti di cui alla presente intesa sono:

- per l'Università degli Studi di Foggia:

Il Rettore o un suo delegato;

- per il Comando provinciale della Guardia di Finanza:

il Comandante provinciale pro-tempore o un suo delegato.

Art. 5 – Trattamento dei dati

I dati e le notizie sono trasmessi nell'osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.

Art.6 – Integrazioni e modifiche

Le parti firmatarie, di comune accordo, possono modificare o integrare le presenti disposizioni, tenendo conto di aspetti e circostanze che possano emergere nel corso della collaborazione, nonché per definire o precisare strumenti o modalità del rapporto di collaborazione. Le parti firmatarie, inoltre, qualora le norme che disciplinano la materia dovessero subire modifiche o integrazioni da parte del legislatore, la cui applicazione non necessita di ulteriori accordi, si adegueranno nei loro compiti istituzionali alla nuova disciplina.

Art. 7 – Oneri

L'Università, a fronte dell'impegno assunto dalla Guardia di Finanza e delle spese da questa sostenute per l'attuazione della presente convenzione (spese postali, cancelleria, toner per stampanti) contribuirà con un importo massimo fino ad euro 10.000 annui.

Art. 8 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio, previo accordo espresso tra le parti.

GUARDIA DI FINANZA DI FOGGIA
Il Comandante Provinciale

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
Il Rettore

(Col. GIUSEPPE LUBRANO)

(Prof. MAURIZIO RICCI)